

Associazione Sportiva Dilettantistica H2BO

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione sportiva denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica H2BO**".

L'Associazione ha sede in via Varthema 50 a Bologna, non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva della pesca sportiva, delle attività subacquee, del nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, riconosciute dalla federazione alla quale si affilia.

L'Associazione si prefigge inoltre e promuove interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente – con particolare riferimento ai mari – ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, il tutto con esplicita esclusione dell'esercizio abituale dell'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti di qualsiasi genere e tipo.

Per tali scopi l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della federazione alla quale è affiliata nonché organizzare corsi, convegni e manifestazioni.

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della federazione alla quale è affiliata.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci

nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Art. 3 – Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.

2. Possono far parte dell'Associazione, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda – anche mediante messaggio di posta elettronica inviato a consiglio@h2bo.net.

4. L'ammissione è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in ambito sportivo.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

6. Nei 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata, respingere la domanda dell'associato, soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi istituzionali dell'Associazione, mettendo a sua disposizione per la restituzione le somme ricevute a titolo di quota associativa.

7. Il richiedente che veda respinta la propria domanda di ammissione può

domandare, per iscritto entro i 15 (quindici) giorni successivi alla notizia della delibera, che la decisione del Consiglio Direttivo sia sottoposta all'Assemblea generale degli associati nella prima riunione utile.

8. Espletate le formalità di cui sopra, rispettati gli indicati requisiti e decorsi i 15 (quindici) giorni di cui al comma 6 del presente articolo senza rigetto da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente entra immediatamente a far parte dell'Associazione e potrà esercitare tutti i propri diritti associativi e partecipativi.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto.

Ai minorenni viene garantito il diritto di voto tramite la potestà genitoriale.

La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite dall'associazione.

4. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.

5. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;

- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

2. Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:

- L'assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario.

2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci.

In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2°

comma dell'art. 11.

3. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:

- Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 13);
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere anagraficamente più anziano. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota sociale.

2. Il socio ha diritto a un voto

3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11 – Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

2. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso presso la sede della stessa almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita o alternativamente, mediante messaggio di posta elettronica o mediante affissione sulla bacheca virtuale del sito www.h2bo.net nei medesimi termini. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 – Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

2. Trascorso un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

4. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste

all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 7 (sette) eletti dall'assemblea e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In pendenza del rinnovo cariche quadriennale, le candidature a membri del Consiglio Direttivo dovranno pervenire all'Associazione entro e non oltre gli 8 (otto) giorni antecedenti alla data fissata per l'Assemblea.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. Le cariche interne al Consiglio Direttivo sono cumulabili.

Nell'ipotesi non si addivenisse ad una maggioranza per la nomina delle cariche interne al Consiglio Direttivo, delibera l'Assemblea con maggioranza semplice.

2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

4. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'eventuale rigetto delle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali;
- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado,

nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

i) adottare i provvedimenti di radiazione;

j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;

k) attuare le finalità previste dallo statuto.

l) istituire, qualora lo ritenesse opportuno, regolamenti interni tesi alla compartimentazione delle attività;

m) istituire un ufficio di sicurezza a cui capo verrà posto un membro del Consiglio Direttivo, scelto al suo interno a maggioranza semplice.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 – Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza

dei suoi componenti.

3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non autorizzate dal Consiglio o dall'Assemblea.

3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga

espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 20 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Incompatibilità ed esclusioni

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.

2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 22 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 23 – Il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario.

2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 24 – Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.

2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi sia mortis causa.

3. In nessun caso potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 – Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 – Trasformazione

1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Art. 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute e persone giuridiche private.